



Tribunale di Benevento

4824.

SI COMUNICA A:

AWV. 1/2011

VIA. 1/2011

82100 BENEVENTO BN

n. tel

n. fax:

Sezione 01 - Sezione Unica

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 1

Giudice: LOFFREDO ANDREA

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Attore principale

CONTRASTO S.P.A.

CONTRASTO S.P.A.

Convenuto principale

CONTRASTO S.P.A.

CONTRASTO S.P.A.

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Benevento 29/07/2011

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE CIVILE

Il Giudice Unico,

sciogliendo la riserva di cui al verbale del 7.7.11 ;
ritenuto che la CTU del Dott. Vincenzo La Brocca depositata in cancelleria il 3.5.11, come confermata nella relazione integrativa depositata in data 1.6.11, è divisibile in quanto ha operato correttamente una ricostruzione del rapporto di conto corrente escludendo gli interessi anatocistici e qualsiasi forma di capitalizzazione di interessi (anche annuale), escludendo la CMS e spese non previste in contratto (non è stato prodotto alcun contratto) ed applicando il saggio legale di interessi, atteso che il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 TUB opera solo se vi è un contratto e la clausola del tasso di interesse è indeterminata o manca nel contratto;

va rilevato che ai sensi della sentenza emessa dalla Cassaz. Sez. Unie 2.12.2010 n. 24418 la prescrizione dell'azione di restituzione dell'indebitito opera dalla chiusura del conto , per cui nel caso in esame , in cui i l conto è stato chiuso nel 2004, l'eccezione di prescrizione non è fondata per mancato decorso dei dieci anni (l'atto di citazione è del 2009 e ha quindi interrotto il periodo prescrizioneale ordinario);

inoltre la banca , anche in sede di rilievi alla CTU, non ha specificato l'eccezione di prescrizione , rimasta generica e non riferita ad alcuna rimessa avente eventualmente carattere solutorio, che comunque, nel caso in esame non risulta dalla CTU;

quanto alla innovazione legislativa del cd. Decreto mille proroghe, lo stesso nel caso in esame non trova applicazione atteso che il conto è stato chiuso nel 2004 per cui non può operare la norma di cui alla seconda parte dell'art. 2 comma 61 del D.L. 225/10 come convertito con modificazioni nella Legge n. 10/11, norma che fa riferimento ai contratti ancora in corso; né la prima parte della suddetta norma fa riferimento alla prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebitito, atteso che, per consolidata giurisprudenza, tra i "diritti nascenti

dall'annotazione in conto" sicuramente non rientra detta azione
Prestitoria (cf. Corte di Appello di Ancona, ordinanza 13931
del 3.3.11);

ciò posto , all'esito dell'istruttoria svolta, può essere accolta la
richiesta di ordinanza ex art. 186 quater cpc avanzata da parte
attrice in relazione alla somma di euro 45.845,95, indicata dal
CTU, alla quale vanno aggiunti gli interessi legali dalla data
della domanda giudiziale (4.11.09);

rilevato che il CTU ha constatato che per alcuni periodi risulta
superato il tasso soglia usurario, si dispone la trasmissione in
copia degli atti del fascicolo al PM sede;

PQM

Condanna il ~~debitore~~ Spa al pagamento in favore di
la somma della somma di euro 45.845,95, oltre interessi
legali dalla data della domanda giudiziale (4.11.09).

Condanna altresì detta banca convenuta alla refusione delle
spese processuali in favore dell'attrice, che si liquidano in euro
370,00 per spese, euro 1800,00 per diritti, euro 2850,00 per
onorari , oltre rimborso spese CTU, rimborso spese forfetarie
generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. ~~...~~

Disporre la trasmissione in copia degli atti del fascicolo al PM in sede
Si comunicati
Benevento, 27.7.11

IL GIUDICE
Don Andrea Lombardi
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Benevento, il 29.08.2011
IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]